LICEO CLASSICO MICHELANGIOLO
FIRENZE 1898

Via della Colonna 9 / 11
50121 – Firenze
Tel: 0552478151 – Fax: 0552480441
Sito Web: www.liceomichelangiolo.it
E-mail: info@liceomichelangiolo.it
Pec: FIPC04000N@pec.istruzione.it

MINISTERO DELLA CULTURA

Biblioteca nazionale centrale di Firenze
Piazza Cavalleggeri, 1, 50122 Firenze - tel: (+39) 055/249191 - https://bncf.cultura.gov.it
pec: bnc-fi@pec.cultura.gov.it
peo: bnc-fi@cultura.gov.it

CONVENZIONE DI FORMAZIONE SCUOLA LAVORO / PCTO, PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

tra

Liceo Classico Michelangiolo con sede in Firenze, via della Colonna 9/11, codice fiscale 80021090487 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente scolastico Federica Gambogi, nata a [redacted] il [redacted], codice fiscale [redacted];

e

Biblioteca nazionale centrale di Firenze con sede legale in Piazza dei Cavalleggeri 1/A, 50122 Firenze, codice fiscale 80020550481 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata da Elisabetta Sciarra nata a [redacted] il [redacted], [redacted], Direttrice della Biblioteca (Decreto dirigenziale del 24 luglio 2025, rep. n. 639, registrato dalla Corte dei Conti il 9 agosto 2025 al n. 1696).

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, d'ora in poi la Formazione Scuola Lavoro/PCTO costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i PCTO sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i PCTO sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

- la Biblioteca nazionale centrale di Firenze è un istituto autonomo del Ministero della Cultura, che conserva un patrimonio librario e documentario di grande rilievo e porta avanti attività di catalogazione, studio e valorizzazione ad esso dedicate, anche in collaborazione con enti e istituzioni culturali italiane e straniere;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.
Il soggetto ospitante, si impegna ad accogliere presso le sue strutture le attività degli studenti del Liceo Classico Michelangiolo, di seguito indicato anche come l'"istituzione scolastica".

Art. 2.
1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento dei PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario dei PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
7. La tipologia delle attività che saranno svolte dall'allievo e la durata limitata dello stage, non comportano esposizione significativa a rischio, ragione per cui non è necessario prevedere la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.81/2008.
8. L'accoglimento di studenti minorenni presso il soggetto ospitante avverrà secondo le modalità indicate da quest'ultimo anche per quanto attiene al rilascio della tessera di ammissione all'uso dei servizi della Biblioteca.

Art. 3.
1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza dei PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza dei PCTO da parte dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe

sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le Convenzioni per le attività dei PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza dei PCTO;
b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento dei PCTO i beneficiari del percorso sono tenuti a) asvolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (Posizione n. 77/147433342) nonché per la responsabilità civile e infortuni presso la Compagnia Pluriass Scuola, Via Giotto, 2 28100 Novara (NO), polizza R.C.T. e assistenza n° 119/205969540. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il tutor aziendale si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
▪ tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza
▪ informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
▪ garantire il rispetto di tutte le norme e procedure vigenti in materia di sicurezza anticovid, in caso di situazione pandemica;
▪ designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6
1. Il soggetto ospitante si impegna a:
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività dei PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
f) garantire il rispetto di tutte le norme e procedure vigenti in materia di sicurezza anticovid, in caso di situazione pandemica.
g) le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento UE 1016/679 (GDPR) in materia di trattamenti dei dati personali degli studenti.

Art. 7
1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità di un anno, salvo diritto di recesso di entrambe le parti previo congruo avviso.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo le parti individuano come foro competente il Foro di Firenze.

Art. 9
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione avviene ai sensi della legge 196/2003 e GDPR 2016/679.

Liceo classico Michelangiolo
Preside Federica Gambogi

Biblioteca nazionale centrale di Firenze
Dott.ssa Elisabetta Sciarra